

## REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA E PSICOLOGIA SISTEMICA

### Organizzazione scientifica e didattica dell'Istituto

L'Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica, viene fondato nel 2003 da Giuseppe Ruggiero, già Direttore della Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare e Relazionale di Napoli, (I.T.F.N.).

Esso raccoglie l'eredità, e al tempo stesso costituisce l'evoluzione della precedente Scuola, mettendo a frutto l'esperienza maturata in oltre un decennio di attività scientifiche finalizzate alla promozione ed all'applicazione dei principi fondamentali del paradigma sistemico per lo sviluppo e la crescita armonica dei sistemi umani.

Presso di esso è attiva la **Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale** riconosciuta dal MIUR il 16/06/2003 D.M. 13/06/2006 G.U. n. 147 del 27/06/03, per laureati in Medicina e Psicologia, che abilitano all'esercizio della professione, secondo la Legge 56/89.

Al suddetto corso fanno riferimento gli articoli che seguono.

### Articolo 1

#### Il Consiglio dei Docenti

- 1) È costituito dai Docenti interni della Scuola ed è presieduto dal Direttore Didattico della Scuola.
- 2) *Il Consiglio dei Docenti si riunisce due volte all'anno* in regime ordinario e straordinariamente su richiesta dei docenti, per motivi ritenuti validi al vaglio del Direttore Didattico.
- 3) *Il Consiglio dei Docenti individua gli insegnamenti impartiti*, durante il Corso, in numero non inferiore a 15, in riferimento alle norme disciplinari di cui all'art. 8 comma 3 del D.M. 509/98.
- 4) *Il Consiglio dei Docenti*, in conformità con l'art. 4, comma 2 del D.M. 509/98, provvede a nominare un *Comitato Scientifico* di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'Istituto. Il Comitato Scientifico presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e del programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione Ministeriale.
- 5) Il Consiglio dei Docenti provvede a nominare i docenti del Corso di Specializzazione e, qualora uno di essi receda dall'incarico, a sostituirlo in tempo utile.
  - a) I docenti incaricati dovranno essere docenti e ricercatori universitari, italiani e stranieri, di specifica e documentata qualificazione, oppure personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia non inferiore a 5 anni.
  - b) Ogni docente è tenuto a presentare al Direttore Didattico un curriculum firmato, dal quale si evincano le specifiche conoscenze e competenze professionali inerenti l'incarico di docenza.

6. Il Consiglio dei Cocenti assume decisioni in ordine all'aggiornamento dei programmi didattici e alla programmazione delle attività seminariali annuali.
7. Il Consiglio dei Docenti vigila sul corretto svolgimento del programma didattico e sulla buona qualità degli insegnamenti.
8. Il Consiglio dei Docenti supervisiona il percorso formativo degli allievi didatti garantendo l'attuazione del regolamento.

Il Consiglio dei Docenti predispose un apposito libretto di formazione, che consente all'allievo e ai docenti del Corso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica. Nel libretto di formazione per ogni anno di corso sarà registrata con apposita firma del Direttore Didattico:

- La documentazione delle presenze alle attività didattiche e del tirocinio svolto.
- La valutazione delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche acquisite.
- L'esito delle prove d'esame sostenute.

## Articolo 2

### Regolamento del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico- Relazionale

#### 1) Durata e monte ore annuo.

Il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale ha una durata quadriennale, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Legge 56/89 e dei successivi decreti di valutazione.

Il Corso si articola su un monte ore annuo di 500 ore, suddiviso, come riportato nel Ordinamento Didattico, fra attività di formazione teorica, di formazione pratica e di tirocinio.

#### 2) Finalità.

Il Corso ha lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, secondo l'indirizzo teorico-culturale e clinico-applicativo del modello Sistemico-Relazionale adottato dalla Scuola.

#### 3) Numero degli allievi per ciclo formativo

Il Consiglio dei Docenti determina, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didattico-formative idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato.

Il numero degli allievi iscrivibili ad ogni anno del Corso richiesto dalla Scuola è di 20 (80 per ciclo formativo).

3) Criteri e modalità di ammissione al Corso.

- a) Al Corso possono essere ammessi i laureati in Psicologia e/o Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi albi o purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio del Corso.
- b) Gli aspiranti al Corso dovranno far pervenire alla Segreteria della Scuola, una domanda di ammissione al colloquio di selezione, secondo l'apposito modulo fornito dalla Scuola, indirizzata al Direttore e corredata di:
- Certificato di laurea
  - Certificato di abilitazione
  - Curriculum professionale.

La documentazione viene valutata dal Consiglio dei Docenti; qualora fosse accolta, il candidato dovrà sostenere un colloquio personale di selezione con un didatta interno della Scuola, finalizzato alla valutazione della motivazione, della preparazione culturale di base e della struttura di personalità.

In caso di giudizio di idoneità al colloquio, il candidato è ammesso a partecipare al Corso di Specializzazione ed è convocato con lettera raccomandata per la data d'inizio delle attività didattiche.

Articolo 3

Programma del Corso

Per le caratteristiche del programma formativo e per l'articolazione della formazione teorica e pratica nelle singole annualità si rinvia all' Ordinamento Didattico Art. 3.

Articolo 4

Modalità di espletamento delle prove d'esame annuali e finale

1) Esami annuali.

- a) Al termine di ogni singola annualità, il Consiglio dei docenti si riunisce e valuta la documentazione attestante la partecipazione degli allievi alle attività didattiche dell'anno in corso e lo svolgimento del tirocinio effettuato presso le Strutture convenzionate con la Scuola e, in caso di idoneità, ammette gli allievi a partecipare alla prova di valutazione intermedia. Si precisa che nel caso in cui l'allievo abbia superato il 20 % delle assenze o non abbia completato le ore di tirocinio automaticamente non sarà ammesso agli esami.
- b) L'allievo dovrà sostenere un esame con una Commissione Didattica composta da due docenti della Scuola. La prova d'esame comprende:
- Discussione di un elaborato scritto inerente uno degli argomenti teorico-clinici trattati durante l'anno.
  - Prova teorico-pratica inerente gli argomenti trattati durante il Modulo Teorico e il Modulo Relazionale.
- c) La valutazione è espressa con un unico voto in trentesimi e tiene conto dello svolgimento della prova d'esame e della valutazione complessiva dell'allievo, con particolare riguardo alle competenze acquisite nel modulo relazionale.

d)

2) *Esame finale.*

- a) Al termine del IV° anno, il Consiglio dei docenti valuta la documentazione attestante la partecipazione degli allievi alle attività didattiche del IV° anno del Corso e lo svolgimento del tirocinio effettuato presso le Strutture convenzionate con la Scuola e, in caso di idoneità, ammette gli allievi a partecipare alla prova di valutazione finale. Si precisa che.....
- b) L'allievo dovrà sostenere una prova d'esame consistente nella discussione di una tesi di specializzazione, assegnata a partire dal 3° anno, seguita da uno dei docenti del Corso e concordata con il Direttore Didattico, contenente la presentazione di un caso clinico seguito in supervisione durante l'iter formativo.

La Commissione esaminatrice è composta da tre docenti, di cui due docenti del Corso e un docente esterno, proveniente da un altro Istituto affine, nel ruolo di Presidente.

La Commissione esprime la valutazione del candidato in novantesimi, ciascun membro disponendo di trenta trentesimi, tenendo conto della valutazione complessiva delle competenze ed abilità pratiche acquisite durante l'iter formativo.

3) *Debiti formativi*

Gli allievi che, allo scadere del ciclo formativo, non siano risultati idonei a tutte le prove di valutazione e quindi dimostrino una carenza in una o più aree formative, saranno autorizzati dal Consiglio dei Docenti a frequentare come fuori corso, in gruppi successivi, fino all'esaurimento del debito formativo.

Gli allievi fuori corso non sono computati nel numero massimo degli allievi.

Articolo 5

Diploma finale

- 1) Al termine del Corso, in caso di esito positivo dell'esame finale, viene rilasciato all'allievo il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale, legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi della L. 56/89 e dei successivi Decreti di attuazione.
- 2) Il diploma è rilasciato in copia unica, firmato dal Rappresentante Legale e dal Direttore Didattico della Scuola, protocollato in apposito albo e custodito presso l'Istituto.